

Regolamento per la tenuta del Registro delle Unioni Civili

Indice

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE

ART. 2 - ISTITUZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE

ART. 3 - CANCELLAZIONE

ART. 4 – EFFETTI

ART. 5 – UFFICIO COMPETENTE E MODALITA' OPERATIVE

Regolamento per la tenuta del Registro delle Unioni Civili

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE

Il Comune di Sambuca Pistoiese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, in ossequio dell'art. 5 del proprio statuto promuove l'affermazione e l'attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale di ogni individuo;

Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente ai sensi del presente regolamento l'accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità di competenza del Comune, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate.

Il Comune adotta tutte le iniziative per favorire e stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione di tutti i cittadini.

Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile una stabile convivenza tra due persone maggiorenni non legate da vincoli matrimoniali, ma da vincoli affettivi o da motivi di reciproca assistenza materiale e/o morale, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

ART. 2 - ISTITUZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE

E' istituito presso il Comune di Sambuca Pistoiese il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

Può chiedere l'iscrizione nel registro delle Unioni Civili a coppia di due persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri;
- b) non siano legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
- c) siano legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;
- d) siano residenti nel Comune di Sambuca Pistoiese;
- e) siano coabitanti da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- f) siano di stato civile libero;

g) non siano già iscritte nel Registro come componenti di un'altra unione civile. L'iscrizione nel Registro può avvenire solo in base a richiesta scritta presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al precedente comma 2).

ART. 3 - CANCELLAZIONE

Il venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.

Ciascuno dei componenti l'Unione Civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.

L'Ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede, previa idonea istruttoria, alla cancellazione dal Registro.

L'Ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso le dichiarazioni non siano rese nel termine appositamente individuato, l'Ufficio effettua la cancellazione d'Ufficio comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo e quindi non può costituire oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

La cancellazione dal Registro comporta la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti per effetto di tale iscrizione.

ART. 4 – EFFETTI

La presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

ART. 5 – UFFICIO COMPETENTE E MODALITA' OPERATIVE

L'Ufficio Comunale competente alla tenuta del Registro delle Unioni Civili è l'Ufficio di Stato Civile del Comune.

Lo schema del Registro e la relativa modulistica è proposta dall'Ufficio di Stato Civile ed è approvata con atto del Responsabile dell'Area.

Il Registro prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario Comunale.

Gli uffici Comunali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a prestare tempestivamente la propria collaborazione all'istruttoria del procedimento di

iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.

Gli uffici Comunali comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente all'ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica dei dati annotati sul Registro.

Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio Comunale competente certifica l'iscrizione nell'elenco.

Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e relative norme di attuazione e nel rispetto del D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (tutela dei dati personali).

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione della sua approvazione.

Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui al presente regolamento, costituenti il presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.